



**REGOLAMENTO
PER IL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO, IN
DEROGA,
PER L'ACCESSO E LA SOSTA NELLE AREE ZTL
(Art. 7 del codice della strada)**

Adottato con deliberazione G.C. n. 198 del 17.11.2016 ad oggetto: *Regolamento per il procedimento autorizzatorio, in deroga, per l'accesso e la sosta alla ZTL - Modifiche*



Art. 1 - Contenuto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina il procedimento per la presentazione dell'istanza, l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso e la sosta alle Zone a Traffico Limitato cittadine e il rilascio del relativo contrassegno autorizzatorio.

Art. 2 - Definizione di contrassegno autorizzatorio.

Per contrassegno autorizzatorio si intende la tessera rilasciata dal Comune o da Società dallo stesso autorizzate, identificativo dell'area per cui abilita al transito e/o alla sosta, da esporre in maniera visibile nella parte anteriore del veicolo.

Art. 3 - Autorizzazione alla sosta e/o al transito.

L'autorizzazione alla sosta e/o al transito ha durata annuale, con riferimento all'anno solare e comunque termina di avere efficacia alla data del 31 dicembre di ogni anno.

La Giunta, con proprio provvedimento, può disporre un termine diverso.

Il rilascio dei permessi è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria non frazionabili e alla presentazione di una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti che danno diritto al rilascio del permesso.

Il rinnovo dei permessi è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria entro il 31 marzo dell'anno a cui il rinnovo si riferisce..

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative del Codice della strada (D.L.vo 285/92) e del DPR 445 del 28.12.00.

Art. 4 - Ufficio comunale competente.

Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dei contrassegni autorizzatori di cui all'art. 3 è il Comando di Polizia Locale che potrà affidare l'incarico della gestione a ditta specializzata.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere redatte utilizzando il modulo predisposto dal Comando stesso, reso disponibile sul sito del Comune.

Art. 5 - Documentazione allegata all'istanza di duplicato

Qualora il contrassegno andasse smarrito, può essere richiesto all'ufficio preposto il duplicato presentando la denuncia di smarrimento, e versando nuovamente i diritti di segreteria di cui al precedente articolo 3.

Art. 6 - Revoca o modifica dell'autorizzazione

Qualora i presupposti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione vengano meno durante il periodo di validità della stessa, verrà revocata l'autorizzazione e l'intestatario sarà obbligato alla restituzione immediata del permesso/contrassegno. Il mancato adempimento di restituzione del titolo, al venir meno dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio, verrà punito con una sanzione pecuniaria di €250,00 entro i limiti di cui all'art.7 bis del d.lgs. 267/2000.



L'autorizzazione potrà altresì essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Anche in questo caso il titolare è obbligato a restituire il contrassegno.

E' revocata l'autorizzazione anche in caso di mancato pagamento della sanzione di cui all'art. 11. In questo caso non potrà essere rilasciato un nuovo pass fino all'avvenuto pagamento della sanzione stessa.

Art. 7 - Obbligo di esposizione del contrassegno

Il contrassegno è fornito dal Comando di Polizia Locale o da Società dallo stesso incaricata, al momento della conclusione dell'istruttoria, previo pagamento delle somme dovute per diritti di segreteria, da determinarsi periodicamente con atto della Giunta Comunale.

La sosta all'interno delle area ZTL negli orari di limitazione del traffico è consentita esclusivamente ai possessori di contrassegno valido sia per l'accesso che per la sosta nell'area, previa esposizione del contrassegno abilitante.

I veicoli lasciati in sosta senza il contrassegno esposto sono soggetti alle norme del codice della strada.

Art. 8 – Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione annuale

I requisiti richiesti, anche disgiuntamente, per il rilascio dell'autorizzazione annuale e del relativo contrassegno sono i seguenti:

- 1) essere residente nella ZTL;
- 2) essere proprietario di immobile ad uso abitativo non locato e sito all'interno del perimetro della ZTL;
- 3) essere operatori commerciali o artigiani con depositi o magazzini all'interno della ZTL;
- 4) essere proprietario di un posto auto privato (box, garage, autorimessa, cortile, ecc) sito nel perimetro della ZTL;
- 5) esercitare la funzione sanitaria di medici di medicina generale (medici di base) e svolgere visite domiciliari all'interno delle ZTL;
- 6) mezzi finalizzati alla consegna di farmaci urgenti;

9) - Limiti al rilascio dell'autorizzazione

I cittadini residenti nelle ZTL, che ne faranno domanda, sono autorizzati all'accesso e alla sosta nella ZTL ove consentito. Nei giorni di mercato settimanale, negli orari destinati allo svolgimento dello stesso e delle attività di pulizia successiva o in caso di circostanze straordinarie (manifestazioni, mercati straordinari o iniziative diverse), è vietato l'accesso e la sosta nella ZTL anche ai possessori di titolo autorizzativo limitatamente alle aree interessate dal mercato o dalle altre iniziative.

Non possono essere rilasciati più di tre contrassegni per nucleo familiare.

Agli operatori commerciali e agli artigiani, che hanno depositi e magazzini nelle ZTL sarà rilasciata l'autorizzazione all'accesso e alla sosta nella ZTL per un massimo di 30 minuti con esposizione di disco orario.

Art. 10 - Autorizzazioni temporanee.



Per esigenze particolari e per periodi limitati possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee di durata anche annuale, eventualmente rinnovabili.

Di norma, sono rilasciati per particolari e inderogabili necessità quali il carico scarico merci, il trasporto di valori o di campionari, l'allestimento e la gestione di cantieri edili, i traslochi, i matrimoni (max 3 veicoli), i funerali (max 3 veicoli).

Il periodo temporaneo può essere esteso adeguandolo a prescrizioni contenute in provvedimenti di autorizzazione/concessione emessi dai competenti Uffici Comunali.

Possono altresì ottenere un'autorizzazione temporanea, anche annuale:

- 1) i possessori di box auto o di posto auto privati (autorimesse, garage, cortili etc.) siti nel perimetro della ZTL, che possono essere autorizzati al transito nelle ZTL nei limiti di cui al primo comma dell'articolo precedente, mentre la sosta potrà avvenire soltanto all'interno della proprietà privata..
- 2) coloro che siano domiciliati nella ZTL per il periodo di domiciliazione
- 3) i mezzi stabilmente utilizzati da commercianti e ambulanti o standisti per il solo carico e scarico delle merci e delle attrezzature in occasione delle manifestazioni diverse dal mercato settimanale, che abbiano il patrocinio del Comune di Sarzana. L'eventuale sosta sarà consentita esclusivamente nel posto assegnato, per la sola durata delle manifestazioni.
- 4) I domiciliati in area ZTL che siano titolari o convivano con il titolare di un contratto di affitto registrato relativo ad un immobile ad uso abitativo.

Sono altresì autorizzati al transito e alla sosta nelle ZTL, nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni, previa comunicazione delle targhe al Comando di Polizia Locale e senza obbligo di esposizione del contrassegno, i seguenti veicoli:

- a) veicoli in uso a Società che svolgano servizi pubblici. In questo caso, i mezzi utilizzati dovranno in qualche modo rendersi riconoscibili (logo sulla carrozzeria, contrassegno visibile etc.)
- b) veicoli di proprietà del Comune di Sarzana;
- c) veicoli della Provincia della Spezia o della Prefettura, che svolgano servizi istituzionali e limitatamente al tempo necessario;
- d) taxi, veicoli ncc e scuolabus in servizio;
- e) veicoli aziendali degli Istituti di Vigilanza privati.
- f) veicoli in uso alle Forze dell'Ordine;
- g) veicoli di soccorso;
- h) veicoli in uso a soggetti diversamente abili, contraddistinti da apposito tagliando.

I veicoli utilizzati da medici, in possesso dell'apposito contrassegno dell'ordine, possono essere autorizzati per accedere e sostare nelle ZTL esclusivamente per visite domiciliari urgenti e con l'obbligo di esporre il disco orario indicante l'orario di inizio sosta.

Le autovetture utilizzate dai medici di medicina generale (medici di base) per svolgere visite domiciliari all'interno delle ZTL avranno diritto al permesso annuale gratuito, rinnovato tacitamente fino a quando saranno attive le singole convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale.

Per la durata dell'anno scolastico potranno essere rilasciati, inoltre, permessi in deroga ai genitori che accompagnano e prelevano i figli che frequentano istituti con sede in ZTL.



Altri casi saranno valutati dal Comandante, il quale dispone il nulla osta al rilascio dell'autorizzazione.

I permessi temporanei, anche di durata annuale, sono soggetti alle stesse limitazioni di cui all'art. 9, in quanto applicabili

Art. 11 – Sanzioni

I residenti in possesso dei requisiti per il rilascio del pass che non lo rinnovino, pagando i diritti di segreteria, nei termini di cui all'art.3 saranno sanzionati per violazione del presente regolamento con l'applicazione di una sanzione di € 50,00.

Art. 12 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno di esecutività della deliberazione con cui si approva.